



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

ORIGINALE

**URBANISTICA - TUTELA AMBIENTALE - VIA - EDILIZIA
SCOLASTICA E PATRIMONIO - BELLEZZE NATURALI E VAS -
POLIZIA PROVINCIALE AREA VASTA TUTELA AMBIENTALE
URBANISTICA-AMBIENTE-PATRIMONIO-P.P. TUTELA AMBIENTALE**

Registro Generale N. 1853 del 02/12/2016

Registro di Servizio N. 90 del 02/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

Oggetto: Comune di Montalto delle Marche - Procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed all'art. 2.2 della D.G.R. Marche n.1813/2010 relativa al Piano di lottizzazione in località Valdaso denominata "F.Ili Tanucci" in variante al Piano Regolatore Generale.

32VAS007

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1813 del 21.12.2010;

Atteso che il Piano attuativo in variante proposto dal Comune di Montalto delle Marche, quale Autorità procedente, è sottoposto alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del Decreto legislativo n.152/06 e ss. mm. e ii.;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Montalto delle Marche, con nota prot. n. 7032 del 04.10.2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con protocollo n. 28670 del 05.10.2016, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al Piano di lottizzazione denominato "F.Ili Tanucci" in

variante al Piano Regolatore Generale sito in località Valdaso, contrada Lago;

Visto e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Servizio Programmazione, Pianificazione ed Assetto del Territorio, Urbanistica, Attività Estrattive in data 29/11/2016 che viene di seguito riportato integralmente:

„„„„„„

PREMESSA

Con nota prot. n. 5576 del 04.08.2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con protocollo n. 25157 del 09.08.2016, il Comune di Montalto delle Marche, in qualità di autorità procedente, ha inizialmente trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al Piano attuativo di cui in oggetto, con allegata la documentazione di seguito riportata:

- N. 1 copia del Rapporto Preliminare in formato cartaceo;
- N.1 copia del progetto del Piano.

Con nota prot. n. 25214 del 10/08/2016 lo scrivente Servizio comunicava all'autorità procedente l'impossibilità di dare l'avvio al procedimento in quanto non erano state trasmesse n.5 copie degli elaborati progettuali e del Rapporto Ambientale Preliminare su supporto informatico da inviare ai soggetti competenti in materia ambientale da consultare e la scheda di sintesi dell'intervento in esame.

Con successiva nota prot. n. 7032 del 04.10.2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con protocollo n. 28670 del 05.10.2016 il comune di Montalto delle Marche ha provveduto ha trasmettere i sopracitati elaborati mancanti

Con nota prot. n. 28992 del 10.10.2016 lo Scrivente Servizio ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. ed ha inviato agli stessi il Rapporto Ambientale Preliminare per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 dell'art.12 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii..

Per il Piano in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera c) del 2° comma dell'art.2.2 della DGR 1813/2010 è stato richiesto il parere ai seguenti SCA:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Servizio Tutela Ambientale Provincia di Ascoli Piceno;
- Servizio Genio Civile Regione Marche;
- ATO n. 5 Marche sud.

Con nota prot. n. 82018 del 26/10/2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio al n.30147 del 26/10/2016, il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR area vasta n. 5 ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VAS della lottizzazione in oggetto.

Con nota prot. n. 536547 del 11/11/2016, il Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia – Acque della Provincia di Ascoli ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VAS della lottizzazione in oggetto.

Con nota prot. n. 2195 del 25/10/2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio al n.31154 del 11/11/2016 l'AATO n.5 ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità del Piano in esame:

“Questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione Provinciale, ha verificato che la pratica consiste in una variante al Piano Regolatore Generale vigente che attualmente prevede per la stessa area una zona territoriale omogenea denominata "C2 - zona di espansione" attraverso la realizzazione di n. 5 lotti residenziali e n. 1 lotti commerciali per un volume realizzabile pari a 8.614,50 m³ che corrispondono a circa a 86 A.E. insediabili.

Rilevato che l'area oggetto della citata Variante è esterna all'agglomerato di Montalto Marche così come individuato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali n. 526/TRA_08 del 15.12.2009.

Relativamente al Rapporto Preliminare si fa notare che gli elaborati trasmessi contengono un'analisi puntuale dei seguenti aspetti che comunque saranno sottoposti alle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente:

- fornitura di acqua potabile, si chiede di valutare con il Gestore, nelle successive fasi del procedimento, le prescrizioni di allaccio; nel caso risulti necessario procedere alla costruzione di nuovi cespiti esterni a tale area, sarà necessario concordare con l'Autorità ed il Gestore la realizzazione di tali nuovi cespiti.
- scarico di acque reflue, la lottizzazione è situata in un area servita da reticolo fognario pubblico con idoneo impianto di trattamento reflui; sarà comunque necessario acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;
- scarico delle acque bianche, è necessario che queste siano smaltite presso il compluvio naturale più vicino.
- lo spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze di cantiere è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.

Richiamato il seguente parere della CIIP S.p.A. acquisito al protocollo dell'Autorità al n. 2294 del 09.11.2016:

“esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico circa la realizzazione delle reti idriche e fognarie acque nere, con le seguenti prescrizioni:

- *l'approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile potrà avvenire, a cura e spese dei richiedenti, in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti presenti nella zona previa valutazione tecnica dettagliata in base alla richiesta di fabbisogno idrico. Comunque, si invita sin da ora la proprietà lottizzante a prevedere, a propria cura e spese, adeguati impianti di accumulo poiché al momento le infrastrutture idriche della zona sono insufficienti alla richiesta di forniture idriche particolari;*

- gli impianti di fognatura delle acque nere dovranno essere condottati, a cura e spese dei richiedenti, presso il più vicino collettore principale idoneo a ricevere i reflui in argomento che adduce i liquami al depuratore "Madonna del Lago" subordinato alla verifica della capacità organica ed idraulica residua dell'impianto di depurazione interessato al momento dell'intervento;
- al momento il depuratore interessato denominato "Madonna del Lago" (DEPUR00415) ha la capacità residua sufficiente per accogliere il nuovo carico organico ed idraulico;
- la rete di raccolta delle acque bianche dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e dal reticolo fognario acque bianche esistenti e dovrà recapitare direttamente al comopluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s. m. i.

Poiché l'intervento si svilupperà su un arco temporale non ancora definito, all'atto dell'urbanizzazione andranno riverificate le condizioni relative all'esercizio idrico potabile e al sistema fognario-depurativo, con particolare riferimento alla capacità residua del depuratore interessato; il presente parere ha la validità di anni tre dalla data di rilascio.

Nel caso in cui all'interno degli edifici siano presenti locali ad uso commerciale che possano ospitare attività i cui reflui siano riconducibili ad uno scarico di tipo industriale e/o assimilato in base alla normativa vigente dovrà essere predisposto apposito pozzetto fiscale di adeguate dimensioni al limite della proprietà privata; il convogliamento di acque reflue industriali e/o assimilate nella fognatura in argomento è subordinato a/ rilascio della relativa autorizzazione allo scarico rilasciata da/ SUAP competente per territorio e dietro parere vincolante di questa azienda che rimane titolare dell'endoprocedimento.

Nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, le proprietà dovranno, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate concordando preventivamente i lavori con questa azienda e si precisa che le spese saranno a totale carico della proprietà lottizzante.

Ulteriori dettagli tecnici verranno forniti allorquando la proprietà lottizzante inoltrerà idonea richiesta per l'ottenimento del nulla osta definitivo all'esecuzione dei lavori di estensione della rete idrica e fognaria ed allaccio alla rete idrica e fognaria esistente corredando la pratica di tutta la documentazione necessaria. Si da atto che il presente parere è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica e subordinato al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia."

Tutto ciò premesso, questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Autorità competente, esprime PARERE FAVOREVOLE all'esclusione della V.A.S., ai sensi comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, della procedura di "Piano di Lottizzazione "F.11i Tanucci" in variante al Piano Regolatore Generale sito in località C.da Lago" del Comune di Montalto Marche con le seguenti PRESCRIZIONI:

- rispetto delle succitate prescrizioni indicate dal Gestore CIIP S.p.A. prot. 2294 del 09.11.2016;
- **relativamente alla fornitura idrica**, la zona in argomento è servita da impianti acquedottistici di distribuzione. La ditta dovrà provvedere a chiedere specifica autorizzazione al Gestore per la realizzazione delle opere di allaccio alla rete di distribuzione;
- **relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche**, la zona è provvista di rete fognaria pubblica. La ditta dovrà comunque acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;
- **relativamente allo scarico delle acque meteoriche**, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al comopluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul

Il Servizio Genio Civile della Regione Marche non ha espresso il parere in merito alla verifica di assoggettabilità in esame.

CONTENUTI DEL PIANO

Dalla documentazione inizialmente trasmessa dall'Autorità procedente relativa al Piano di lottizzazione di che trattasi si evidenzia una contraddizione tra la richiesta di avvio del procedimento di screening di VAS dove si fa riferimento ad un piano di lottizzazione in variante al vigente PRG e la relativa scheda di sintesi nella quale l' intervento viene dichiarato conforme allo strumento urbanistico generale. Con successiva nota del 26/11/2016 prot.n.8659 acquisita agli atti dello scrivente Servizio al prot.n. 32383 del 29/11/2016 il Comune di Montalto delle Marche ha precisato che il piano di lottizzazione è in variante al PRG vigente per la modifica della previsione relativa ad una strada di piano.

Il Piano attuativo in esame riguarda una zona di espansione residenziale C2 per la quale il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Montalto delle Marche prevede gli stessi parametri urbanistici vigenti per le zone omogenee C1:

Indice territoriale = 1,5 mc/mq

H max = 10,50 ml

H min = 4,50 ml

Distacco dai confini = Hmax/2 con un minimo di 5 m

Distacco dai fabbricati = Hmax con un minimo di 10 m

Numero massimo piani fuori terra = 3

La superficie edificabile è di mq 5743 con una volumetria massima realizzabile di 8614,50 mc divisa in sei lotti, cinque residenziali ed uno commerciale.

lotti	Superficie lotto	Superficie copribile	Volume realizzabile	Indice Fondiario	n. piani consentiti
Lotto A1	1597	400	2395,50	1,50	3 hmax 10,50
Lotto A2	994	460	1491,00	1,50	3 hmax 10,50
Lotto A3	775	315	1162,50	1,50	3 hmax 10,50
Lotto A4	775	315	1162,50	1,50	3 hmax 10,50
Lotto A5	770	300	1155,00	1,50	3 hmax 10,50
Lotto A6	832	332	1248,00	1,50	3 hmax 10,50
Totali	5743	2122	8614,50		

La superficie complessiva destinata a standard è di mq 1690 di cui mq 680 destinati a parcheggi.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Dai dati essenziali del procedimento risulta che l'Autorità procedente è l'Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche mentre i proponenti sono i proprietari dell'area sig.ri Tanucci Luciano e Sandro, Coccia Antonella e Spaccapaniccia Guido, Virgili Massimo e Settimio..

Gli interventi previsti risultano in variante al PRG, l'area non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI, non comprende zone vincolate dal Decreto legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii. e non ricade in zone soggette ad ambiti definitivi di tutela del P.R.G. adeguato al PPAR.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto Preliminare risulta conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con DGR n.1813/2010 ed articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening (procedura di verifica preventiva) serve a stabilire se il Piano deve essere accompagnato da un rapporto ambientale che ne approfondisca le potenziali criticità. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- § consente di verificare se l'intervento possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- § consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare, pertanto, deve contenere una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell'attuazione del Piano in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Il Piano di lottizzazione risulta conforme con la legislazione ambientale di settore esistente e con i Piani sovraordinati che fissano le strategie di sviluppo del territorio.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale dell'intervento consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente sia delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate

“settori di governo”, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche dell’intervento, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l’ambiente (anche attraverso le interazioni con i settori di governo), è stata compilata la check list dell’allegato II, paragrafo 2 delle linee guida Regionali sulla VAS.

L’analisi dell’area in cui si inseriscono le previsioni di intervento (ambito di intervento) non ha fatto rilevare particolari emergenze o criticità ambientali.

La normativa vigente chiede quindi di delimitare l’ambito di influenza territoriale ovvero l’area entro cui potrebbero manifestarsi gli impatti derivanti dalle interazioni sopra identificate. In realtà, questa dipende strettamente dalla natura delle interazioni rilevate e dei conseguenti impatti, alcune, infatti, potrebbero determinare impatti estremamente localizzati (ad es. consumo di suolo) altre, invece, impatti “più estesi” (sistema mobilità). In considerazione della tipologia e delle dimensioni dell’ambito di intervento e del fatto che trattasi di un intervento in variante allo strumento urbanistico comunale molto limitato si ritiene opportuno identificare l’area strettamente interessata dall’intervento come ambito di influenza territoriale

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

In questa sezione bisognerebbe, per ciascun tema o aspetto ambientale evidenziato come pertinente, individuare gli obiettivi ambientali a cui fare riferimento per la valutazione degli impatti attesi. Nella tabella redatta vengono considerati rilevanti cinque temi ambientali:

TEMA AMBIENTALE	OBIETTIVO AMBIENTALE
ARIA	Regolazione delle emissioni e della loro qualità Tendere alla tutela della qualità dell’aria
SUOLO E SOTTOSUOLO	Tutela dell’uso del suolo Limitare il consumo del suolo
ACQUA	Corretta gestione di consumi, scarichi e depurazione
ECOSISTEMA(paesaggio)	Valorizzazione della percezione e dell’assetto del paesaggio Limitare gli impatti visivi
CLIMA	Controllo degli effetti sul clima Ridurre gli scarichi di sostanze inquinanti

Si ritiene che l’intervento proposto non abbia impatti significativi sul territorio.

VERIFICA DI PERTINENZA

La verifica di pertinenza viene effettuata utilizzando la tabella di sintesi di cui all'Allegato II paragrafo 3 Linee Guida Regionali sulla VAS (D.G.R. n. 1813/2010), che serve ad evidenziare il livello di pertinenza del Piano rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità. È stata a tal fine redatta un'apposita tabella

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

La possibile stima di significatività è stata ritenuta nulla. Nell'area non risultano presenti unità ambientali, naturalistiche o ecosistemiche pregiate vulnerabili e come già detto sull'area non esistono ambiti di tutela o vincoli relativi ad aree protette.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante proposta.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone l'esclusione dalla procedura di VAS del Piano di lottizzazione denominato "F.lli Tanucci" in variante al Piano Regolatore Generale sito in località Valdaso, contrada Lago proposto dal Comune di Montalto delle Marche purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ✓ Vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 – Marche sud con nota prot. n. 2195 del 25/10/2016.

,,,,,,,,,,

”

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

a) l'esclusione dalla procedura di VAS del Piano di lottizzazione denominato "F.lli Tanucci" in variante al Piano Regolatore Generale sito in località Valdaso, contrada Lago del Comune di Montalto delle Marche alle seguenti condizioni:

1. Vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 – Marche sud con nota prot. n. 2195 del 25/10/2016;
2. gli atti deliberativi di approvazione del Piano di lottizzazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica.

b) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Montalto delle Marche; si

ricorda che ai sensi del punto 2.2 delle Linee guida sulla valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1813/2010, l'Autorità Procedente dovrà pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web per trenta giorni consecutivi;

- c)di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web di Questa Amministrazione;
- d)di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- e)di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Luigina Amurri)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:**NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE**

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per l'inserimento nella raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.

Ascoli Piceno, li 02/12/2016

IL DIRIGENTE**AMURRI LUIGINA**

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.